



Prot. n. 110634

Fasc. n. 1076/2020

18 MAR. 2021

Alla Direzione LL.PP.-Infrastrutture-

- Mobilità Sostenibile- Servizi Cimiteriali -Lavori a danno

*Servizi Cimiteriali*

e p.c. Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione proposta di Regolamento cimiteriale- Richiesta parere.

In ordine alla richiesta di parere di cui all'oggetto, si rassegna quanto segue.

Art. 2: ai fini della definizione di cadavere non si ritiene necessario indicare l'esumazione e l'estumulazione, considerando, altresì, che i limiti temporali indicati non tengono conto né delle ipotesi di esumazione e estumulazione straordinarie, né del limite temporale delle estumulazioni che è collegato alla concessione cimiteriale.

Nella definizione di celle colombaie la frase "*ovvero un unico defunto*" è una ripetizione.

Nella definizione di "*Discendenti*" eliminare "*le persone aventi titolo di una concessione*".

Nella definizione di "*Disinteresse dei familiari*"

Nella definizione "*Frazione di anno*", risulta poco chiaro e non si comprende perché la durata delle concessioni è fissata al 30° anno dalla sepoltura.

Nella definizione di "*Loculo o tomba*" semplificare la descrizione.

Nella definizione di "*Ministro del culto*" semplificare la descrizione.

Nella definizione di "*Il contratto di concessione*" è necessaria la sua riformulazione. Inoltre, la prevista stipula e la registrazione dei contratti di concessione cimiteriale non può essere di competenza della Direzione Affari Legali, in quanto trattasi di attività gestionale, preclusa per legge agli Avvocati. Si suggerisce di prendere posizione sulla forma del contratto (di regola scrittura privata). cfr dopo all'art. 24

Essa, pertanto, rientra nelle funzioni del Servizio Cimiteriale.

Nella definizione delle "*Entrate*" si affida alla Direzione Ragioneria Generale la responsabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti i servizi cimiteriali, che si ritiene, invece, dovrebbero essere gestite dal servizio Cimiteriale.



L'art. 4 contiene dei refusi al n. 3.

L'art. 5: nel caso di convenzioni tra Enti la competenza è del Consiglio Comunale.

L'art. 7: accesso al cimitero.

L'art. 8: la gratuità del servizio di pubblico interesse indispensabile dovrebbe essere disposta dalla legge e gli esempi specificati nel regolamento. Contiene dei refusi. L'ultimo comma lascia discrezionalmente al contratto il termine di pagamento.

Art. 13 ultimo comma: in merito alla competenza relativamente alle tariffe per i trasporti in città, occorrerà rifarsi alle competenze previste per l'istituzione dei tributi e per l'adeguamento delle tariffe (si veda Consiglio di Stato n. 6238/2019).

L'art. 15 presenta refusi. Nel capo "*Cortei funebri*" porre attenzione al comma 6°. Il cimitero si chiama "acquicella porto"?

L'art. 18 presenta refusi. Non sembra corretto richiamare la delibera di G.M. n. 150 dell'11 novembre 2015, ma solo i criteri, indicati nelle lett. a, b e c che vengono fatti propri dal presente regolamento (diversamente si accetterebbe l'idea che la Giunta può modificare il regolamento consiliare).

L'art. 19 non tiene in considerazione le altre ipotesi di estumulazioni straordinarie ed il comma 3° non individua il periodo del deposito temporaneo.

L'art. 20 non tiene conto delle ipotesi previste dall'art. 84 D.P.R. n. 285/1990.

L'art. 21 prevede la cremazione di resti mortali anche in caso di assenza di soggetti che possano prestare l'assenso a seguito di semplice avviso pubblico.

L'art. 24 dovrebbe prevedere, oltre alla nullità degli atti, anche la decadenza della concessione.

Riguardo alla forma del contratto, elemento essenziale, occorre specificare che lo stesso è redatto come scrittura privata e sottoscritto, oltre al concessionario, anche dal Dirigente.

Lo stesso è da registrare (in caso d'uso) e sconta l'imposta di registro pari al 2% del canone di concessione s obbligatoriamente solo per il rilascio di concessioni di valore superiore ad € 6.455,71 (Circolare Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998 esplicitiva del disposto dell'art. 21, comma 18, lettera e) punto 1 della Legge n. 449/97. Occorre che l'atto sia in bollo, con una marca da € 16,00 ogni 4 pagine o ogni 100 righe.

Evitare anche qui il riferimento (vedi ultimo periodo) alla G.M. n. 150/2015.

L'art. 25 comporta una discrasia nel caso di rateizzazione per importi inferiori ad euro 20.000,00 ed importi superiori alla predetta somma: in entrambi i casi la competenza alla rateizzazione è del Dirigente. Inoltre, si rimette alla Direzione Ragioneria la gestione della rateizzazione, quando, invece, come innanzi precisato, essa è di pertinenza dei Servizi Cimiteriali. Sono presenti refusi nel penultimo comma.



L'art. 26 presenta alla lettera b) delle incongruenze sui limiti temporali; la lettera g) converrebbe espungerla; la successiva lettera g), erroneamente ripetuta, va riformulata indicando solo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e senza inserire richiami giurisprudenziali. (fra l'altro il Consiglio di Stato n. 4530/2017 si è espresso in modo difforme dal T.A.R. Puglia). Si potrebbe prevedere, al fine di evitare contenziosi, che le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

L'art. 27 va rivisto.

L'art. 28: i criteri e le priorità vanno previsti nel regolamento, non lasciati a futura previsione dell'Amministrazione.

L'art. 29: da ponderare la pubblicazione sui quotidiani per i notevoli costi da sostenere.

Lettera c) e lettera d): non si comprende il discrimine del 27 febbraio 1930 (è il vigente regolamento cimiteriale del Comune di Catania?).

L'art. 30: grave inadempienza accertata nelle forme di legge, secondo quanto previsto al comma 3.

A proposito del Giudice competente: per la decadenza di una concessione cimiteriale Giurisdizione esclusiva G.A. ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 104 /2010.

Comma 4: nuovo riferimento ai giornali per la pubblicazione.

L'art. 31 lett. a): lascia perplessi che le riassegnazioni di tombe entrate nella disponibilità del Comune siano assegnate con modalità stabilite di volta in volta, mentre le indicazioni potrebbero essere previste nel regolamento; il richiamo ad un "atto di indirizzo politico" suggerisce una ampia discrezionalità.

Perchè la procedura di alienazione deve essere eseguita dalla Direzione Patrimonio e non dai Servizi Cimiteriali?

L'art. 32, comma 1: refuso le tipologie sono 5 e non quattro.

Comma 3: la procedura di decadenza è fissata nell'art. 30 e non già nell'art. 28 co 2 (N.B. Tale refuso è presente anche nei successivi commi ed articoli es. al comma 5).

L'art. 33, anche in relazione all'art. 32: non è chiarito chi abbia la competenza ad emettere il provvedimento dirigenziale per l'approvazione della progettazione.

L'art. 34: contrasto tra il 1 e 2 comma. Da un lato il diritto d'uso sembra limitato alla "famiglia anagrafica", dall'altro viene esteso fino ai parenti del 6 grado. Il comma 2 non appare conforme all'art. 93 del D.P.R. 285/1990.

Comma 5: refuso sulla decadenza.

L'art. 36 lett. c): verificare con la ragioneria la fattibilità contabile della operazione descritta, in particolare l'istituzione di un c/c separato.

L'art. 38 ultimo comma: verificare se lo Statuto comunale si occupa dell'argomento (non sembra...).



L'art. 38 Divieti: Errata numerazione articolo. L'espressione per fatto altrui (scritta male) farebbe intendere una presunzione di riconducibilità del fatto al titolare della concessione, determinando una forma di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio fissato dall'art. 27, co. 1, Cost.

L'art. 41 lett. g): si fa riferimento in parentesi ad un art. 15 comma 3 lett. n. incomprensibile.

L'art. 42: di per sé pleonastico, andrebbe semmai inserito alla fine.

L'art. 44: per il versamento cauzionale valgono le considerazioni fatte prima sulla possibilità di istituire un conto corrente autonomo.

L'art. 51: è presente un refuso in quanto è citato il precedente art. 7 che non riguarda l'autorizzazione alla esecuzione di lavori.

L'art. 54: Infrazioni. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

L'art. 56: superfluo.

L'art. 57: specificare l'entrata in vigore del regolamento. Ai sensi dell'art. 10 delle preleggi è di 15 gg. dopo la pubblicazione (in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, n. 3179/2020).

Si resta a disposizione per una rilettura complessiva del regolamento dopo che siano state apportate le modifiche suggerite.

Il Funzionario Legale A.P.

Avv. Leonardo Arcidiacono

Il Direttore della Direzione Affari Legali

Avv. Daniela Macri